

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

È costituita l'Associazione denominata “International Institute for Peace through Tourism ONLUS”. E' fatto obbligo all'Associazione dell'uso, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale” o dell'acronimo ONLUS.

Articolo 2

L'Associazione ha sede presso il Rag. Franco Pedrotti - Via Livorno 45 - 00162 Roma
Sedi secondarie, uffici e delegazioni possono essere istituite su delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPO – FINALITA' - ATTIVITA'

Articolo 4

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori della beneficenza e della promozione di una cultura di pace e di solidarietà.

L'Associazione si dedica in particolare ad organizzare e facilitare iniziative che contribuiscano alla reciproca conoscenza e cooperazione tra i popoli, alla conservazione dell'ambiente, alla preservazione dei patrimoni sociali e culturali al fine di diffondere e promulgare un messaggio di pace e di sostenibilità per mezzo del turismo.

La finalità ultima dell'Associazione è di mobilitare l'industria dei viaggi e del turismo come forza trascinante per la riduzione della povertà nel mondo.

Articolo 5

L'Associazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in particolare:

- intraprende qualsiasi operazione in Italia ed all'estero che di volta in volta sia necessaria a tale fine;
- promuove la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
- promuove o organizza occasionalmente campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- negozia, conclude e dà esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche o giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione dei suoi scopi;
- scrive, stampa, pubblica, emette e fa circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e usa qualsiasi altro mezzo di comunicazione;

- svolge attività di formazione e diffusione degli scopi dell'Associazione attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, convegni e manifestazioni.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI

Articolo 6

Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

Articolo 7

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia, è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione.

Le quote sono intrasferibili.

Articolo 8

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 codice civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo potrà, inoltre, deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 6.

PATRIMONIO

Articolo 9

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- a) la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione;
- b) il bilancio dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera, inoltre, in merito:

- c) alla nomina del Consiglio direttivo;
- d) alla nomina del Collegio dei revisori;
- e) ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 12

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante comunicazione scritta (lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo) almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di dieci soci.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a cinque membri. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 15

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età.

Articolo 16

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere, che ha il compito di assistere la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo cessi anticipatamente la carica per qualsiasi motivo, il Consiglio può cooptare un sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Qualora venga meno, nel corso di un mandato, la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio decade e si procede alla convocazione straordinaria dell'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, delega a gruppi di lavoro o distribuisce fra i soci mansioni specifiche per lo studio di determinati argomenti, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

PRESIDENTE

Articolo 17

Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà in particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del Libro dei soci, del Libro dei verbali delle assemblee e del Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 18

Il Presidente custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio direttivo dovrà tenere un Libro cassa, un Libro verbali assemblee, un Libro verbali Consiglio direttivo ed un Libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 19

L'esercizio sociale si chiude al 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 20

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 21

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

NORME APPLICABILI

Articolo 22

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del codice civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.